MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. ROSSINI"

-

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 14 DICEMBRE 2024, n. 12.

OGGETTO: **Emanazione dei Regolamenti del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" per: a) Dottorati di ricerca; b) Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero.**

IL PRESIDENTE

Vista la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche ed, in particolare, l'art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

Visti l'art. 14, quarto comma, del DPR n. 132/2003 e lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2, con particolare riferimento all'art. 9, quarto comma, riguardante la procedura di adozione dei regolamenti interni;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio Statale Rossini, approvato con Decreto M.I.U.R. 1.02.2011, n. 24, ed emanato con Decreto 7.04.2011, prot. n. 3138;

A) Richiamata la propria deliberazione n. 54/2024 di attivazione dei Dottorati di ricerca a decorrere dal corrente a.a. 2024-2025;

Visto l'allegato schema di Regolamento specifico in materia di dottorati di ricerca del Conservatorio Rossini elaborato su indicazione del MUR, dal Collegio dottorale, per disciplinare le attività ed i comportamenti dello stesso Collegio e dell'Amministrazione in tale ambito;

B) Visto l'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 che stabilisce che il riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri mediante specifico provvedimento con cui le singole Istituzioni accademiche, nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano;

Visti gli schemi dei seguenti Regolamenti del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini" e precisamente:
a) Regolamento relativi ai Dottorati di ricerca;
b) Regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero,
approvati entrambi dal C.d.A. dell'Istituto con deliberazione 13 dicembre 2024, n. 80;

Preso atto del parere espresso nella seduta del 4 dicembre 2024, dal Consiglio Accademico che si è pronunciato favorevolmente sugli schemi di entrambi i summenzionati Regolamenti;

D E C R E T A

Art. 1

Sono emanati i seguenti Regolamenti del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini" e precisamente:
a) Regolamento relativi ai Dottorati di ricerca;
b) Regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero,

approvati entrambi dal C.d.A. dell'Istituto con deliberazione 13 dicembre 2024, n. 80.

Art. 2

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

Art. 3

Il presente Regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Regolamenti interni del Conservatorio Statale G. Rossini".

Pesaro, Palazzo Olivieri, 14 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE
AVV. Salvatore GIORDANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Depositato nella Raccolta dei Decreti dei Presidente dell'Istituto il 14 Dicembre 2024.

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con Decreto del Presidente n. 12 del 14 dicembre 2024

Vista	la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
Visto	il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge del 21 dicembre 1999, n. 508";
Visto	lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro;
Visto	il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
Visto	il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024 che disciplina i Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM;
Visto	il D.M. n. 544 del 27 marzo 2024 recante "Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)";
Visto	il D.M. n. 629 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati;
Visto	il D.M. n. 630 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
Vista	la Nota MUR Prot. n. 9166 del 13 maggio 2024 "D.M. 21/02/2024 n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni";
Vista	la Nota MUR Prot. n. 11649 del 18 giugno 2024 "Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota Prot. 8614 del 02/05/2024";
Viste	le Linee guida per l'accreditamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM approvate con D.M. n. 778 del 12 giugno 2024;
Considerata	la necessità di emanare un Regolamento in materia di corsi di Dottorato di ricerca
Visto	Il verbale del Consiglio accademico del 4 dicembre 2024 e la delibera n. 80 del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2024;

DECRETA

l'emanazione e la pubblicazione del seguente Regolamento in materia di corsi di Dottorato.

INDICE

TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
Art. 3. Istituzione e accreditamento
Art. 4. Convenzioni e consorzi
Art. 5. Obiettivi formativi
Art. 6. Sistema di assicurazione della qualità

TITOLO II
Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 7. Organi
Art. 8. Collegio dei docenti del dottorato
Art. 9. Coordinatore

TITOLO III
Ammissione, organizzazione e svolgimento dei corsi di dottorato
Art. 10. Modalità e requisiti di accesso
Art. 11. Prove di ammissione
Art. 12. Commissione esaminatrice
Art. 13. Graduatoria di merito
Art. 14. Ammissione in sovrannumero
Art. 15. Tasse e contributi di iscrizione
Art. 16. Borse di studio
Art. 17. Diritti e doveri dei dottorandi
Art. 18. Incompatibilità
Art. 19. Sospensioni, proroghe, rinuncia e decadenza

TITOLO IV
Conseguimento del titolo
Art. 20. Conseguimento e conferimento del titolo
Art. 21. Commissione giudicatrice

TITOLO V
Tipologia di corsi di dottorato e convenzioni di co-tutela
Art. 22. Dottorato in convenzione con Istituzioni estere
Art. 23. Dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 24. Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I
Principi generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
    a. "MUR": Ministero dell'Università e della Ricerca;
    b. "Conservatorio": Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro;
    c. "Corso/Corsi di dottorato": terzo livello della formazione accademica finalizzato a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività (art. 1 del D.M. 470/2024);
    d. "Dottorando": qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato; decorre dalla data di inizio del corso e si mantiene fino al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
    e. "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito al termine della frequenza di un corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale;
    f. "Ciclo di dottorato": insieme dei corsi di dottorato attivati in un determinato anno accademico;
    g. "Curricula": indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato;
    h. "Accreditamento": procedura di cui all'art. 5 del D.M. 470/2024;
    i. "Collegio del dottorato": i componenti del Collegio dei docenti di dottorato.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi di dottorato del Conservatorio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 3. Istituzione e accreditamento

1. I corsi di dottorato sono attivati a seguito dell'accreditamento, come stabilito dall'art. 5 del D.M. 470/2024.
2. I corsi di dottorato hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato e ha inizio un ciclo formativo, comprensivo di tutti i corsi di dottorato, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° novembre, salvo indicazioni ministeriali diverse e nel rispetto dei tempi di concessione delle borse di studio.
3. I corsi sono istituiti dal Conservatorio quale sede unica ovvero anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, come definito nell'art. 3 del D.M. 470/2024.
4. I corsi hanno sede amministrativa presso il Conservatorio o presso una delle Istituzioni consorziate.

5. La proposta di istituzione di un nuovo corso di dottorato, avanzata da una o più Strutture didattiche, deve dare conto e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento, come previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 470/2024.
6. La proposta di istituzione di un nuovo corso di dottorato è sottoposta all'esame del Consiglio accademico e, in caso di giudizio positivo, viene sottoposta al vaglio del Consiglio di amministrazione.
7. A seguito dell'approvazione della proposta di istituzione da parte del Consiglio di amministrazione, il Conservatorio presenta al MUR la domanda di accreditamento.
8. In base alla durata quinquennale dell'accreditamento della sede e del corso di dottorato prevista dall'articolo 5 comma 5 del D.M. 470/2024, per i cicli successivi a quello del primo accreditamento e salva l'eventuale revoca dell'accreditamento per ciascun corso si procede direttamente allo svolgimento della procedura di attivazione di cui al comma seguente.
9. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è avanzata dal Coordinatore del Collegio del dottorato. Il Consiglio accademico esamina la proposta e, in caso di valutazione positiva, il Consiglio di amministrazione adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui all'art. 5 del D.M. 470/2024, del numero delle borse di studio da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito e delle forme di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del D.M. 470/2024.
10. In caso di revoca dell'accreditamento, il Conservatorio sospende con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato.

Art. 4. Convenzioni e consorzi

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.M. 470/2024, per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altri Enti, il Conservatorio stipula specifiche convenzioni ovvero promuove la realizzazione di appositi consorzi al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica.
2. Le convenzioni e gli atti costitutivi/regolativi dei consorzi sono sottoscritti dal Direttore del Conservatorio su proposta del/dei Dipartimento/i interessato/i o del Coordinatore del corso di dottorato e, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. I soggetti convenzionati/consorziati si impegnano a osservare il regolamento dell'Istituzione sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione/regolamentazione consortile.

Art. 5. Obiettivi formativi

1. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula e la composizione del Collegio del dottorato devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti scientifico-artistici ampi e chiaramente definiti.
2. Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 6. Sistema di assicurazione della qualità

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.M. 470/2024 il Conservatorio impiega, in conformità alle indicazioni contenute in seno alle Linee guida adottate con D.M. 778/2024, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

TITOLO II
Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 7. Organi

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti del dottorato e il Coordinatore.

Art. 8. Collegio dei docenti del dottorato

1. Il Collegio dei docenti del dottorato è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di otto componenti, compreso il Coordinatore, di cui almeno sei docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso; i restanti possono essere ricercatori delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 2, comma 6 secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'art. 14 del Decreto Legge 36/2022, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.
2. I componenti del Collegio del dottorato afferenti a Istituzioni AFAM, ricercatori inclusi, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti dalle Linee guida adottate con D.M. 778/2024.
3. I componenti afferenti a Istituzioni universitarie o Enti di ricerca italiani devono essere docenti o ricercatori di Università o Enti pubblici di ricerca nei settori di interesse del dottorato.
4. I componenti appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

5. Possono far parte del Collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione artistica/scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
6. Il Collegio del dottorato è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio che, in caso di necessità, può anche provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. 470/2024.
7. I membri del Collegio del dottorato possono partecipare a due soli Collegi a livello nazionale, come definito nelle Linee guida adottate con D.M. 778/2024.
8. Il Collegio del dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato; ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Il Collegio provvede alla stesura del Regolamento didattico-organizzativo, che sarà approvato dal Consiglio accademico.
9. Il Collegio del dottorato ha la funzione di:
    a. definire prove e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
    b. assegnare le borse di studio;
    c. individuare i supervisori;
    d. programmare le attività formative e di ricerca per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;
    e. definire termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
    f. escludere dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori ed esito della verifica annuale;
    g. autorizzare il dottorando allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
    h. autorizzare il dottorando allo svolgimento di periodi di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
    i. individuare i valutatori della prova finale;
    j. definire le date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, entro i periodi temporali deliberati annualmente dal Consiglio accademico;
    k. stipulare convenzioni con Istituzioni AFAM, Atenei ed Enti di ricerca, nonché con imprese, istituzioni estere e convenzioni di co-tutela.
10. Il Collegio del dottorato propone i nominativi della Commissione esaminatrice e della Commissione giudicatrice.
11. Le riunioni del Collegio del dottorato, espletabili anche in modalità tematica, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I componenti non possono delegare altri nella propria funzione.
12. Le delibere del Collegio del dottorato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
13. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni assunte dal Collegio, debitamente sottoscritte dal componente del Collegio con funzione di verbalizzante, devono essere archiviati.

14. Al fine della trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso di dottorato, fatta eccezione per le discussioni e le deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale, partecipano alle riunioni del Collegio con funzione consultiva due rappresentanti dei dottorandi, regolarmente iscritti al corso, nominati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. 470/2024.
15. Il Collegio del dottorato individua, preferibilmente al proprio interno, i supervisori, responsabili dei dottorandi per l'attività di ricerca e per la redazione della tesi. Nel caso di supervisori esterni al Collegio, ammissibili purché in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, deve essere comunque individuato un co-supervisore interno. I supervisori esterni partecipano senza diritto di voto alle sedute del Collegio.
16. I supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza prima della conclusione della durata legale del corso e della prova finale del dottorando di cui è responsabile, è nominato un co-supervisore interno che accompagni il dottorando al conseguimento del titolo.

Art. 9. Coordinatore

1. Il Collegio del dottorato è presieduto dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore deve essere un professore di ruolo afferente all'Istituzione AFAM proponente, in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e/o dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici, come specificato dall'art. 4 del D.M. 470/2024 e dalle Linee guida adottate con D.M. 778/2024.
3. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio del dottorato tra i componenti dello stesso e nominato con Decreto del Direttore.
4. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio del dottorato, rappresenta il Collegio del dottorato nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed enti esterni.
6. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i componenti del Collegio stesso. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore per delega in caso di sua assenza o impedimento.
7. Il Coordinatore ha la potestà di avanzare proposte ai sensi dei precedenti art. 3 comma 9 e art. 4 comma 2.

TITOLO III
Ammissione, organizzazione e svolgimento dei corsi di dottorato

Art. 10. Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica.
2. La partecipazione, il contenuto del bando e le modalità di svolgimento della selezione sono regolati dalla normativa vigente e da quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il bando di concorso per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Direttore e deve indicare:
    a) corsi di dottorato attivati ed eventuale/i *curriculum* o *curricula* relativo/i ai corsi attivati;
    b) numero complessivo dei posti disponibili eventualmente distinto per *curricula*;
    c) numero e ammontare delle borse di studio e dei posti disponibili con sostegno finanziario;
    d) previsione di eventuali posti riservati;
    e) contributi a carico dei dottorandi e disciplina degli esoneri;
    f) date e modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
    g) tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito;
    h) requisiti di partecipazione/accesso;
    i) modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
    j) descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
    k) modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione;
    l) modalità e tempi di presentazione delle domande, nonché l'importo del contributo amministrativo per la partecipazione alle prove di ammissione.
4. Il numero dei posti indicati nel bando può essere aumentato in seguito alla pubblicazione del bando stesso.
5. Per i corsi di dottorato attivati a seguito di finanziamenti ottenuti nell'ambito di specifici bandi comunitari, le procedure di ammissione e le modalità organizzative sono quelle previste dalla specifica disciplina anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, purché i corsi siano accreditati.

Art. 11. Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione, deliberate dal Collegio del dottorato di ciascun corso di dottorato, possono consistere in: valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, prova scritta, prova pratica, prova orale o una combinazione di tali modalità.
2. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca.
3. Per l'espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora indicati nel bando, esibendo un valido documento di riconoscimento.
4. Le prove scritte e/o orali si terranno in lingua italiana, salvo diversa indicazione nel bando.

5. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il versamento del "contributo esame di ammissione" che in nessun caso potrà essere rimborsato.

Art. 12. Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove di ammissione ai corsi di dottorato, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio del dottorato.
2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, su proposta del Collegio del dottorato il Direttore nomina con proprio decreto la Commissione esaminatrice, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori di ruolo, anche di altre Istituzioni AFAM ovvero di Università italiane e straniere, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifico-artistiche cui si riferisce il corso.
3. Se il corso del dottorato è organizzato in convezione con istituzioni estere, la Commissione può altresì essere integrata da uno o più esperti italiani e/o stranieri scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca ai fini della valutazione dei soli candidati interessati a tali convezioni.
4. I soggetti pubblici o privati finanziatori di borse di studio hanno facoltà di designare un proprio esperto che si aggiunge ai membri effettivi e supplenti della Commissione o di designare all'interno della Commissione il membro che funge da loro rappresentante.
5. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applicano le disposizioni normative vigenti in tema di trasferte.
6. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e dei progetti di ricerca. I membri esperti esterni di cui ai commi 2-4 possono presenziare in modalità telematica anche alla prova orale e/o pratica.
7. La Commissione nomina al proprio interno il segretario verbalizzante.
8. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti dal segretario verbalizzante, devono essere depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo.

Art. 13. Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito, stilata in base al verbale delle prove di ammissione redatto dalla Commissione esaminatrice, è unica per ciascun corso di dottorato; è emanata con Decreto del Direttore e pubblicata secondo le modalità previste nel bando.
2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando, fermo restando le specifiche modalità di assegnazione di eventuali posti riservati previsti dal bando, che possono essere attribuiti ai soli candidati per i quali la Commissione esaminatrice abbia espresso un giudizio di idoneità.
3. In caso di parità di punteggio, per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica si applicano i criteri di cui al successivo comma 4.

4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:
    a. abbia conseguito il più alto voto di diploma/laurea;
    b. a parità di voto di diploma/laurea, abbia conseguito la più alta votazione media ponderata degli esami;
    c. a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.
5. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, si procede con lo scorrimento della graduatoria; il candidato subentrante sarà informato secondo le modalità indicate nel bando. I candidati idonei parteciperanno inoltre alle procedure di scorrimento delle graduatorie su posizioni eventualmente riallocate sulla base delle risorse e con le indicazioni rese disponibili dal MUR. I candidati idonei subentranti che non provvedano a immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciatari.

Art. 14. Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 10 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 11, i seguenti candidati:
    a) assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri Italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
    b) titolari di contratto di apprendistato per il Dottorato di ricerca che non rientrino nei posti messi a bando;
    c) provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con il Conservatorio finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale.
2. I candidati di cui alla lettera c) del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 10 e di superamento delle prove di selezione di cui all'art. 11, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa e previo giudizio positivo del Collegio del dottorato in merito all'idoneità scientifica.

Art. 15. Tasse e contributi di iscrizione

1. I dottorandi sono tenuti al versamento annuale della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo. Tali importi sono aggiornati qualora intervengano variazioni.
2. Le scadenze per i pagamenti sono indicate nel bando di concorso.
3. Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'applicazione dell'indennità di mora.
4. I dottorandi non in regola con i versamenti di cui al comma 1 non possono svolgere attività connesse al corso di dottorato e saranno esclusi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa di studio se percepita.

Art. 16. Borse di studio

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente attuata secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento didattico e organizzativo del corso.
2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio del Conservatorio, gli organi competenti assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse da articolarsi in stanziamenti annuali a valere sui *budget* dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per il periodo di studio all'estero, di cui al successivo comma 6, e per l'attività di ricerca, di cui al successivo comma 7.
3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate interamente con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore del Conservatorio dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al successivo comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare al Conservatorio, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al successivo comma 6.
4. In ogni caso, il Conservatorio non procede all'erogazione della borsa finanziata interamente da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quanto previsto dal D.M. n. 544 del 27 marzo 2024.
6. L'importo di cui al comma precedente è incrementato nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio del dottorato, per un periodo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 (diciotto) mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024. Ciascun dottorando che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserire tale indicazione nel piano delle attività di cui al successivo articolo 17 comma 7. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando – corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ne ospita le attività –, l'incremento può essere erogato in rate mensili durante lo svolgimento della stessa. L'incremento del 50% non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né per soggiorni nel Paese di nascita, di cittadinanza, di residenza e/o di domicilio del dottorando.
7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, quale contributo per rimborso di spese di trasferta e per lo svolgimento di attività connesse al corso di dottorato. L'ammontare di tale *budget* è determinato per ciascun

corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno accademico saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso e disponibili fino al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

8. Coloro che non usufruiscono di borsa di studio hanno diritto a ricevere la quota di cui ai precedenti commi 6 e 7.
9. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del *budget* di cui al comma 7, rientra nella disponibilità del corso.
10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
11. Le borse di studio finanziate da altre Istituzioni di Alta Formazione, da Università o da Enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Nelle modalità previste dal bando, ciascun candidato può manifestare alla Commissione esaminatrice il proprio interesse all'assegnazione di tali borse di studio. In risposta alle manifestazioni d'interesse pervenute, la Commissione esaminatrice esprimerà un giudizio di idoneità per l'assegnazione delle borse a tema vincolato sulla base del profilo dei candidati. Tali borse vincolano gli assegnatari allo svolgimento del tema di ricerca proposto e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio del dottorato spetta la funzione di verificare che tali condizioni siano osservate.
12. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma 1.
13. Le norme del presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
14. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.
15. Chi abbia già beneficiato, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'istituzione AFAM o un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Art. 17. Diritti e doveri dei dottorandi

1. I dottorandi sono tenuti a frequentare il corso per l'intera sua durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto nel successivo comma 2, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio del dottorato e nei termini e con le modalità dallo stesso fissati, le attività formative, didattiche e di ricerca previste.

2. Previa approvazione del Collegio del dottorato, i dottorandi con borsa possono svolgere attività retribuite, ma devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.
3. Il reddito dei dottorandi deve essere compatibile con la borsa di studio e in ogni caso non dovrà essere superiore all'importo della medesima borsa percepita.
4. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti dal Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma di dottorato.
5. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso conservatori, università o istituti di ricerca italiani e stranieri.
6. Per periodi di ricerca e formazione all'estero fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del Corso di dottorato; per periodi fino a 12 mesi, o a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri, è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio del dottorato.
7. I dottorandi devono redigere annualmente, sotto la responsabilità del supervisore, un piano con la descrizione degli obiettivi di studio e dei relativi programmi di attività inerenti al proprio progetto di ricerca, comprensivo di eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Collegio del dottorato e costituisce riferimento per la verifica annuale. I termini per la presentazione del piano vengono stabiliti annualmente dal Collegio.
8. Alla fine di ciascun anno di corso i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio del dottorato una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi, unitamente a eventuali produzioni artistiche e pubblicazioni. Il Collegio può decidere che la relazione debba essere integrata con un colloquio e/o una prova performativa. I dottorandi sono tenuti inoltre a rispondere a ulteriori obblighi definiti nel bando di concorso in relazione a specifici finanziamenti.
9. Il Collegio del dottorato delibera l'ammissione all'anno successivo di corso; nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso, il Collegio, acquisito il parere dei valutatori, delibera l'ammissione all'esame finale.
10. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio del dottorato comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa, ove concessa.
11. Per eventuale rinuncia alla borsa di studio si fa riferimento alla normativa vigente; in presenza di specifici finanziamenti a quanto stabilito dagli stessi.
12. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario e quanto definito da eventuali forme specifiche di finanziamento delle borse.
13. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 in materia di diritto allo studio.
14. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

15. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021.
16. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi previsti per gli studenti iscritti ai corsi di studio del Conservatorio.
17. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca a cui partecipa.
18. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa pro tempore vigente.

Art. 18. Incompatibilità

1. Per eventuali incompatibilità tra la frequenza contemporanea del corso di dottorato e altra tipologia di corsi si fa riferimento al D.M. n. 933 del 2 agosto 2022.
2. Per ulteriori situazioni di incompatibilità si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 19. Sospensioni, proroghe, rinuncia e decadenza

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massimo di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La sospensione è disposta con provvedimento del Direttore su proposta approvata dal Collegio del dottorato per uno dei seguenti motivi:
   a) maternità/paternità;
   b) malattia;
   c) eventuali situazioni di incompatibilità con la contemporanea iscrizione ad altri corsi formativi;
   d) gravi e adeguatamente comprovati motivi;
   e) servizio civile.
2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Istituzione. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche; tale proroga, su proposta del Collegio del dottorato, è decisa dal Consiglio accademico di concerto con il Consiglio di amministrazione, assicurando la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio su fondi propri o derivanti da enti esterni.
4. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.

5. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio del dottorato con delibera motivata, in caso di:
   a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
   b) assenze ingiustificate superiori a trenta giorni anche non consecutivi;
   c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente articolo 18;
   d) svolgimento di attività lavorative non autorizzate.

TITOLO IV
Conseguimento del titolo

Art. 20. Conseguimento e conferimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, e dell'esame finale.
2. Il Consiglio accademico, su proposta del Collegio del dottorato, stabilisce annualmente le tempistiche relative all'esame finale per il conseguimento del titolo.
3. Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale e trasmettere la tesi al Coordinatore entro i termini stabiliti nella delibera di cui al comma 2.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in lingua inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni o altre attività a essa connesse, è redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio del dottorato.
5. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due docenti – denominati valutatori – esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo e non facenti parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 21. I valutatori, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione e appartenenti a Istituzioni italiane, estere o internazionali, sono scelti, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, dal Collegio del dottorato e presteranno la loro opera gratuitamente. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale (Commissione giudicatrice). Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni

eventualmente apportate e trasmesso entro trenta giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio del dottorato.

6. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessato, della tesi in formato digitale nell'archivio dell'Istituzione.
7. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio del dottorato. Al termine della discussione la Commissione redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegialmente, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Qualora la tesi sia respinta, il candidato è escluso.
8. La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. L'esame finale non può essere ripetuto.
10. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
11. Con disposizione del Direttore, su proposta del Collegio del dottorato, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:
    a) non rispetti i termini stabiliti di cui al comma 3 del presente articolo, senza presentare idonea giustificazione entro i dieci giorni successivi al rispettivo termine;
    b) non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i dieci giorni successivi.
12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui all'art. 21.
13. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Direttore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo.
14. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nei precedenti commi 3 e 6.
15. Secondo l'art. 13 del D.M. 470/2024, il Conservatorio provvede alla conservazione e alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento delle stesse in formato elettronico nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio del dottorato, parti della tesi possono essere rese indisponibili in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale.

Art. 21. Commissione giudicatrice

1. Il Direttore, su proposta del Collegio del dottorato, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici. Ciascuna Commissione è costituita, ove possibile nel rispetto dell'equilibro di genere, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui per almeno due terzi da soggetti di provenienza accademica. Nel caso di corsi di dottorato

articolati in *curricula*, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.

2. Della commissione non possono far parte i supervisori dei dottorandi, né i valutatori di cui all'art. 20 comma 5.
3. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applicano le disposizioni normative vigenti in tema di trasferte.
4. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.
5. Gli accordi con Atenei e Istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di dottorato doppio, multiplo o congiunto, possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
6. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi entro le scadenze di cui all'art. 20 comma 2.

TITOLO V
Tipologia di corsi di dottorato e convenzioni di co-tutela

Art. 22. Dottorato in convenzione con Istituzioni estere

1. Previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, il Conservatorio può sottoscrivere convenzioni di co-tutela con Istituzioni estere in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotate di strutture e attrezzature scientifico-artistiche idonee. Nel rispetto del principio di reciprocità, tali convenzioni devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo finale multiplo o congiunto. Tali corsi di dottorato possono comportare procedure diverse da quelle previste dal presente Regolamento.
2. Le convenzioni di co-tutela disciplinano i seguenti aspetti:
   a) durata del corso di dottorato;
   b) eventuale esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
   c) regime assicurativo applicabile;
   d) progetto di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
   e) titolo provvisorio della tesi e nominativi di almeno due supervisori, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
   f) modalità e sede di svolgimento dell'esame finale;
   g) criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza alle Istituzioni contraenti;
   h) denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascuna Istituzione contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di co-tutela.

3. Le convenzioni di co-tutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.
4. Annualmente, il Collegio del dottorato verifica, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi e delibera in merito al superamento di ciascun anno di corso.
5. Il Conservatorio può stipulare accordi-quadro con Istituzioni estere, finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di co-tutela individuali.

Art. 23. Dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica

1. Il Conservatorio, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
   a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
   b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
   c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. In coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del D.M. 470/2024, i bandi per l'ammissione a corsi di dottorato industriale possono:
   a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
   b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la facoltà prevista dall'articolo 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato al fine del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 24. Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale vigente.
2. Il presente Regolamento integra gli art. 49-54 del Regolamento didattico generale emanato con Decreto del Direttore del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro n. 26 in data 1° luglio 2024.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione.

IL PRESIDENTE
AVV. Salvatore GIORDANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)